

relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a 21 400 000 – (EUR 800 000+4 600 000)=16 000 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 4/12/2017 e il 21/2/2018, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 9 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (77-9) = 68 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 68 discariche.

Per quanto riguarda le 9 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 9 discariche:

1) Vallone S. Giorgio-Ottona dei Mari (Abruzzo); 2) Carrera-Palena (Abruzzo); 3) Lappari-Arma (Calabria); 4) Sarta Caterina-Belmonte Calabro (Calabria); 5) Lammagrede-Castelvetere in val Fortore (Campania); 6) Campo della Corte-Castelgugano (Campania); 7) Cerreto Ombrino-Filetiso (Lazio); 8) Cda S. Agata-S. Filippo del Mela (Sicilia); 9) Oliva Troiana-Racalmuto (Sicilia).

Pertanto, dall'importo di EUR 16 000 000 (la penalità pagata per il quinto semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il sesto semestre successivo alla pronuncia della sentenza) occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x le 9 discariche non contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 1 800 000.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2017 al 2 dicembre 2017) ammonta a (EUR 16 000 000 - EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.



9

6.	Mormanno	Ombrie	
7.	Pietropaola	Camigliano	
8.	Sanguinetto	Tiriga di Civita	
9.	Tortona	Sicilione	
10.	Verbicario	Acqua dei Bagni	
11.	Badolato	S. Marini	
12.	Davoli	Vasi	
13.	Magliano	Fimori	
14.	Martirano	Ponte del Soldato	
15.	Reggio Calabria	Caldèruti	
16.	Petronà	Partano Grande	
17.	Sella	Aria	
18.	Taverna	Terrazzo	
19.	Joppolo	Colantoni	
20.	Pizzo	Marinella	
21.	Sana Calogero	Pagaloo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	1 delle discariche campane, mai identificata dalle Autorità italiane, contiene rifiuti pericolosi
1.	Andretta	Frasinetto	
2.	Benevento	V. Ponte Valentino	
3.	Pagani	Torretta	



11

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del sesto semestre successivo alla sentenza (3/6/2017-2/12/2017)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Caste di Sangro	Fera Papers-Le Pretare	
2.	Bellante	S. Arcangelo Bellante	
3.	Pizzoli	Caprarecci	
4.	Balsorano	Ricoppi	
5.	Canalbordino	S. Gregorio	
6.	Celenza sul Trigno	Difesa	
7.	Crapatti	Costrada Aurora	
8.	Lama dei Pelicci	Cleco	
9.	Penne	Colle Freddo	
10.	S. Valentino in Abruzzo Citeriore	Il Fossato	
11.	Vasto	Vallone Maltempo	
12.	Vasto	Lota	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Acquaro	Carrà	
2.	Amantea	Grassullo	
3.	Belmonte Calabro	Manche	
4.	Colosimi	Colle Fratanterio	
5.	Longobardi	Trenoli Troto	

10



4.	Pesci Sannita	Lame	
5.	Paglianello	Marrucaro	
6.	S. Lupo	Delfozola	
7.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nococchia	
8.	S. Arsenio	Difese	
9.	Tocco Caudio	Piadone	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Oriolo Romano	Ara S. Baccano	
2.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
3.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
4.	Trevi nel Lazio	Carpinetto	
5.	Villa Latina	Camponi	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lezina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Binetto	Pezze di Campo	
4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	

12



5.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Cassanese	Contrada S. Martino	
2.	Siciliana	Contrada Scalfilli	
3.	Leonforte	Contrada Tuttiminella	
4.	Augusta	Campo sportivo	
5.	Paternò	Contrada Petulesti	
6.	Menreale	Contrada Zabbia	
7.	Mistretta	Contrada Muricello	
8.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Malcontenta	
5.	Venezia	Area Miatello	
6.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 68 discariche ancora non conformi



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Europei

Struttura di Missione per la Presidenza di Sorveglianza

Presidenza del Consiglio dei Ministri
SI_INFRAZIONI_0000361 P-
del 26/10/2018



Ministero dell'Economia e delle finanze

Ufficio coordinamento legislativo

ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

Ufficio di Gabinetto

segreteria.cacoabinetto@mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

rgs.ragionieregenerale.coordination@pec.mef.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ufficio Legislativo

ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@minambiente.it

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale

Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri

Giuseppe Vadalà

g.vadala@forestale.carabinieri.it

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Affari giuridici e legislativi

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale

D.G.U.E. - Ufficio IV

dque4@esteri.it

Avvocatura Generale dello Stato

c.a. Avv. Giovanni Palatiello

giovanni.palatiello@avvocaturastato.it

Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 su "discariche abusive" (causa C-196/13). Notifica ingiunzione di pagamento della settima penalità semestrale.

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota SG-Grefte (2018) D/19279 del 19/10/2018, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo 3 dicembre 2017 – 2 giugno 2018).

La settima penalità semestrale è stata quantificata in 11.800.000 Euro e dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a partire dal 19 ottobre 2018 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea) pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sulla richiesta della Commissione europea di fornire informazioni in merito ad una discarica contenente rifiuti pericolosi situata in Regione Campania, fino ad ora non localizzata, ma ricompresa nelle 55 discariche che devono essere messe a norma.

Il Coordinatore

Pres. Via F.lli


**Rappresentanza Permanente d'Italia presso
l'Unione Europea**

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 24/10/2018
Post. n. 8950
(data e numero di protocollo)

Posizione: G 001 - 1

Oggetto: Notifica di ingiunzione di pagamento della penaliità a seguito della sentenza della CGUE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – **Settimo semestre successivo alla sentenza**

SM_INFRAZIONI-0000341-A-24/10/2018

Riferimenti:

TELESPRESSO indirizzato a: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
(inviato esclusivamente via e-mail)

e, p.c.:

Ministero degli Affari Esteri
Cabinetto del Ministro
DGUE Ufficio IV
Servizio per gli Affari Giuridici

Roma

Con riferimento al caso in oggetto, si trasmette la notifica di ingiunzione di pagamento della penaliità a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – per il settimo semestre successivo alla sentenza (doc. SG-Greffe(2018) D/19279 del 19.10.2018).

L'allegata lettera ARES(2018)5353941 del 18.10.2018, a firma del Direttore Generale Ambiente della Commissione Europea, Daniel Calleja, fornisce un riscontro alle comunicazioni, inviate dalle Autorità italiane, il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, in esecuzione della sentenza del 2.12.2014 in oggetto.

La Commissione, nel riconoscere che tutte le 13 discariche per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio sono state effettivamente messe in regola, come illustrato dettagliatamente nell'allegato 1 della lettera, si rallegra per "i risultati positivi conseguiti dal Commissario straordinario" e, segnatamente, per "la qualità delle informazioni inviate e lo sforzo per sistemizzare la più possibile la documentazione prodotta".

Sulla scorta di quanto indicato, il totale della penaliità dovuta per il settimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) ammonta a EUR 11.600.000, somma che si richiede di versare

entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera (vale a dire, entro 45 giorni dal 19 ottobre 2018, come da timbro della Rappresentanza Permanente). Si ricorda che il mancato rispetto del termine di 45 giorni porterà all'applicazione degli interessi di mora del caso oltre che alla possibile apertura di una procedura di compensazione.

La Commissione, infine, ribadisce l'invito alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri futuri, informazioni chiare e complete riguardanti soltanto le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono inoltre di ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi e, in quest'ultimo caso, le misure adottate per evitare il degrado derivante dalla presenza di rifiuti nel sito.

Infine, i servizi della Commissione chiedono alle Autorità italiane di fornire informazioni in merito ad una discarica contenente rifiuti pericolosi situata in Campania che finora non è stata esattamente localizzata, pur comparando tra le 55 discariche che devono essere messe a norma.

 Dott. Enzo Marongiu
Coordinatore Procedure di Infrazione,
Concorrenza e Aiuti di Stato

Allegati: 1) Notifica di ingiunzione di pagamento - SG-Greffe(2018) D/19279 del 19.10.2018
2) Lettera ARES(2018)5353941 del 18.10.2018

Alleg. #1
Doc. 19279/18



COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 19.10.2018
SG-Greffe(2018) D/ 19279

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marceau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penaliità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Settimo semestre successivo alla sentenza

2003

Per il Segretario generale


Robert ANDRIĆ

All. : Ares(2018)5353941- 18.10.2018

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.
Ita: ite.europa.eu/itpa/secretariat_general
E-mail: sg-greffe.certification@ec.europa.eu



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE
Direttore Generale

Bruxelles, 18 OCT. 2018
ENV.L2/CA/anti/Ares(2018)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penaliità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Settimo semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:230), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:230), una penaliità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penaliità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penaliità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio Massari
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
Rue du Marceau, 9
B - 1040 Bruxelles

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE. Tel. +32 22991111

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 9 marzo 2018¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/6/2017 al 2/12/2017) era pari a EUR 14 200 000, dovuti per le 68 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 13 delle suddette 68 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 13 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) ammonta a EUR 11 600 000. Nel corso di tale valutazione abbiamo notato, in particolare, i risultati positivi conseguiti dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. Abbiamo apprezzato, segnatamente, la qualità delle informazioni inviate e lo sforzo per sistematizzare il più possibile la documentazione prodotta.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiedere di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT131010000324550200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di undici milioni e seicentomila euro (EUR 11 600 000) a titolo di penalità corrispondente al settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli

¹ SG-Greffe (2018)D/3576.

2

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre (3/12/2017-2/6/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2677)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006¹ e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006² e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006³), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda, determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

1

interessi di mora di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Il fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente.

Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1. Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

A tale proposito, i servizi della Commissione solgono l'occasione per chiedere alle Autorità italiane di fornire informazioni in merito ad una discarica contenente rifiuti pericolosi situata in Campania che finora non è stata esattamente localizzata, pur compiendo tra le 55 discariche che devono essere messe a norma. È chiaro che, ai fini della riduzione della sanzione con riferimento a tale discarica, è necessario individuarla e fornire la prova del soddisfacimento dei requisiti precedentemente menzionati.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.



Daniel Calleja

Allegati: 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre (3/12/2017-2/6/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.

2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 - Situazione allo scadere del settimo semestre successivo alla sentenza (3/12/2017-2/6/2018).

3

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e ii) nonché, qualora rilevati (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito iii).

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevati, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre (dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 4564 del 1/6/2018;

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 000245 P. del 4/10/2018, pervenuta a questi servizi il 10/10/2018, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla discarica di Muricello-Mistretta (Sicilia), inviata da questi servizi tramite email in data 24/9/2018.

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 13 discariche, sulle 68 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate;

2. Le 13 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

In merito alle 13 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la discarica di Difesa-Celena sul Trisno (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 38 del 3/10/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato nei campioni di acque sotterranee il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006 per i parametri ferro, manganese, nichel, piombo e solfati. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito consistente nella realizzazione di un sistema di copertura (capping)

2

e nel posizionamento di barriere verticali poste intorno al perimetro dell'area contaminata. I campionamenti delle acque sotterranee, effettuati al termine dei lavori di messa in sicurezza del sito, hanno confermato che per la maggior parte degli analiti legati alla presenza della discarica non vi sono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione. Ciò attesta il risultato positivo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati per impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno del sito oggetto dell'intervento. Inoltre, la documentazione allegata indica che i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Lota-Vasto (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 39 del 31/05/2018 e i relativi allegati) attesta che, le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno rivelato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee, con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri manganese, nitrati, nichel, solfati, boro, idrocarburi e ione ammonio. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, consistente in una serie di interventi descritti in dettaglio e comprendenti, tra gli altri, la copertura del corpo rifiuti, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dal fatto che i contaminanti di origine antropica, come gli idrocarburi, inizialmente presenti in concentrazioni superiori alle soglie di contaminazione, risultano assenti nelle analisi effettuate nel corso del monitoraggio successivo agli interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri parametri in eccesso, il nichel è presente in tutti i campioni prelevati, anche a monte della discarica, con concentrazioni leggermente superiori o prossime alle concentrazioni soglia di contaminazione. Perciò, l'andamento allarmante dei valori ottenuti nelle campagne di monitoraggio, associato al fatto che tale elemento risulta presente anche a monte della discarica, permette di ipotizzare che la contaminazione di nichel non provenga dal corpo della discarica. D'altra parte, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono, come nel caso della discarica sub 1), valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3

soglia di contaminazione e per quanto riguarda solfati e boro. Inoltre, altri parametri (manganese e nitrati) sono risultati in eccesso e stata rilevata un'elevata presenza di ione ammonio. La analisi allegata documentano che in corrispondenza del sito non vi è una vera e propria falda acquifera, ma piccole falde poco trasmissive e condizionate dalle precipitazioni meteoriche. Inoltre, si ipotizza che gli interventi di messa in sicurezza permanente richiedano un certo periodo di tempo per produrre gli effetti desiderati. Dato che i superamenti sono rilevanti e recenti, risalendo al maggio del 2018, le Autorità italiane intendono procedere ad un intervento che, sulla base della descrizione fornita, dovrebbe garantire che le acque contaminate non fuoriescano dal sito. Tale risultato dovrebbe essere garantito dalla natura frammentaria e poco trasmissiva della falda. Inoltre, le Autorità italiane si impegnano ad attuare un monitoraggio continuo. Alla luce delle caratteristiche del sito, dell'entità degli interventi attuati e degli impegni assunti dalle Autorità italiane a evitare la fuoriuscita dei contaminanti e monitorare l'andamento dei valori risultanti fuori norma, questi servizi ritengono che la discarica di cui trattasi non costituisca più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la **discarica di Sant'Arcangelo-Bellante (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 42 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall'analisi di rischio, hanno evidenziato il superamento nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri ferro, manganese, cromo totale, piombo e nichel. Tali superamenti sono stati attribuiti alla presenza dei rifiuti nel sito. Pertanto, le Autorità italiane hanno disposto interventi di messa in sicurezza permanente della discarica, consistenti nella copertura definitiva della stessa per impedire l'infiltrazione delle acque piovane nella massa dei rifiuti, in una cinturazione impermeabile per evitare la migrazione delle acque nel suolo profondo e in opere di regimazione delle acque meteoriche. Infatti, il piano di caratterizzazione ha evidenziato l'assenza di una falda freatica in corrispondenza del sito di discarica, vista la scarsa permeabilità che caratterizza i terreni della zona. In tale circostanza, la presenza di contaminanti è attribuita alla probabile fuoriuscita di percolato dalla discarica per saturazione della massa rifiuti. Dunque, le opere dirette a limitare l'infiltrazione di acqua piovana nel corpo dei rifiuti e la conseguente produzione di percolato avrebbero escluso l'unico canale di emissione degli inquinanti. I successivi campionamenti prelevati nel corso del mese di aprile 2018 hanno evidenziato che tutti i parametri erano inferiori alle concentrazioni soglie di contaminazione, tranne i solfati per cui, in ogni caso, il trend risulta discendente.

5

3. Per quanto riguarda la **discarica di San Gregorio-Casalbordino (Abruzzo)** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 40 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato la presenza di percolato con potenziali contaminanti in concentrazioni al di sopra dei valori di concentrazione soglia di contaminazione fissati nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la "messa in sicurezza permanente" del sito, i cui lavori sono stati completati il 19/07/2017. Gli interventi documentati consistono nella copertura del corpo rifiuti, nella regimazione idraulica, in un sistema di monitoraggio a lungo termine dell'efficacia degli interventi attuati e nella recinzione del sito. Il monitoraggio successivamente eseguito su campioni di acque sotterranee ha confermato valori per i parametri solfati, manganese e nichel superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Poiché tali parametri in eccedenza, quali il magnesio e i solfati, sono di potenziale origine naturale e risultano in eccedenza già in punti di prelievo a monte della discarica, è lecito ipotizzare che la loro presenza non sia collegata alla discarica. Inoltre, il trend dei parametri monitorati in generale diminuzione conferma l'effetto positivo dell'intervento di messa in sicurezza attuato. Quanto alle concentrazioni del parametro nichel, anch'esse in eccedenza rispetto alle soglie fissate dalla legislazione italiana, esse sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabili in alcune zone della Regione. Di conseguenza, è probabile che la loro presenza non sia immediatamente riconducibile alla presenza della discarica. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la **discarica di Colle Cicco-Lama dei Peligni (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 49 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee per i parametri manganese, nitrati, boro e solfati, molto probabilmente dovuta alla presenza di rifiuti nel sito. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. Gli interventi attuati riguardando la copertura del corpo rifiuti, la regimazione delle acque superficiali e il monitoraggio del biogas. Dopo il completamento dei lavori, sono stati confermati i superamenti già in precedenza registrati delle concentrazioni

4

Pertanto, poiché l'intervento di messa in sicurezza permanente appare riuscito, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

6. Per quanto riguarda la **discarica di Sillone-Tortora (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 41 del 31/05/2017 e i relativi allegati) riferisce di attività di indagine conoscitiva effettuate nel sito (indagini preliminari di caratterizzazione, seguite dall'analisi di rischio sito specifica) che hanno documentato nella matrice suolo e sottosuolo valori di alcuni contaminanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione e, successivamente, alle soglie di rischio determinate nell'ambito dell'analisi di rischio sito specifica. Di conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, consistente in una serie di interventi documentati in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle acque superficiali, una rete di raccolta del percolato e la copertura definitiva del corpo rifiuti. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato l'assenza di contaminazione, comprovata da analisi, delle matrici ambientali a seguito degli interventi di messa in sicurezza compiuti che hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea all'impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

7. Per quanto riguarda la **discarica di Camigliano-Pietrapola (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (determina del Comune di Pietrapola n.61-79 del 25/5/2018) intende dimostrare che i rifiuti presenti nel sito non costituiscono un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Tale discarica era già stata segnalata alla Commissione come regolarizzata in occasione della stesura della nota di pagamento relativa al quinto semestre successivo alla sentenza (3 dicembre 2016-2 giugno 2017). Questi servizi avevano tuttavia ritenuto che non fosse stata fornita alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non causassero un degrado dell'area e per tale ragione avevano considerato la discarica come non conforme. Attualmente, le Autorità italiane hanno fornito la prova del fatto che i rifiuti sono isolati da uno strato di terreno idoneo a garantirne l'isolamento dagli agenti atmosferici e che è esclusa la sussistenza di qualsiasi evento che possa contaminare il sito. Poiché le analisi confermano l'assenza di contaminazione e la documentazione fotografica da ultimo allegata attesta che il sito è completamente ricoperto da uno strato di terreno, la discarica non appare più costituire una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

6

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda la **discarica di Ponte Valentino-Benevento (Campania)**, nella documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 47 del 31/05/2017 e i relativi allegati), la situazione di tale discarica viene descritta come particolarmente critica, in quanto essa ha ricevuto elevate quantità di rifiuti nel corso dei venti anni in cui è ufficialmente rimasta in attività (dal 1977 al 1996) senza essere dotata di alcun presidio ambientale (ad esempio un sistema di impermeabilizzazione del fondo e sistemi di drenaggio del percolato e del biogas). Sempre dalla documentazione allegata risulta che il percolato fuoriscosto dalla discarica ha avuto un'azione defertilizzante sui terreni circostanti e che nella discarica nel corso degli anni sono stati depositati anche rifiuti speciali pericolosi e non. Inoltre, sono documentate infiltrazioni di percolato nella falda idrica, con presenza di valori molto elevati di metalli pesanti (arsenico, nichel, piombo e cromo). A seguito del piano di caratterizzazione eseguito sul sito, sono stati disposti interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di tale discarica. Tali interventi hanno comportato la cinturazione impermeabile del corpo della discarica, un capping impermeabile, un sistema di captazione e smaltimento del biogas, un sistema di captazione del percolato e un'azione di monitoraggio ambientale. I rifiuti speciali contenenti sianitro ritrovati nel corso dei lavori di messa in sicurezza permanente sono stati correttamente smaltiti. Infine dal monitoraggio ambientale eseguito fino al momento dell'invio della documentazione nel giugno 2018 è emerso che gli interventi realizzati avevano conseguito gli obiettivi ambientali che si erano prefitti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

9. Per quanto riguarda la **discarica di Andretta-Frascineto (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 48 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che a seguito di indagini di caratterizzazione è stata accertata la presenza di concentrazioni di alcuni contaminanti superiori alle soglie di rischio. Pertanto, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito. Le tipologie di intervento sono descritte in dettaglio e comprendono: il posizionamento di diaframmi drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di captazione del biogas, sistemi di raccolta delle acque di percolazione e l'impermeabilizzazione della superficie della discarica. La relazione di sopralluogo e i successivi campionamenti inseriti nel programma di monitoraggio hanno dimostrato il superamento di un unico parametro, cioè i solfati, peraltro descritto come scarsamente indicativo dell'efficacia della bonifica perché rilevate in un punto di prelievo esterno al sito e a monte dell'area bonificata. In tale contesto risulta che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno conseguito l'obiettivo cui erano diretti.

7

in campioni di suolo, la loro probabile origine naturale, attestata dalla compatibilità con le argille presenti nel sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

12. Per quanto riguarda la **discarica di Scatilli-Siculiana (Sicilia)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 45 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini conoscitive svolte nel contesto del piano di caratterizzazione hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per alcuni degli analiti ricercati. Pertanto, si è proceduto all'analisi di rischio sito specifica, i cui risultati hanno confermato che i rifiuti, pur presenti nel sito, non costituiscono un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Gli interventi attuati per contenere e isolare le fonti inquinanti, tra cui la copertura definitiva del corpo rifiuti e la predisposizione di un sistema di scorrimento delle acque superficiali, hanno dunque dato i risultati attesi.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

13. Per quanto riguarda la **discarica di Malcontenta-Venezia (Veneto)**, occorre in via preliminare sottolineare che l'area fa parte del SIN di Porto Marghera ed è stata usata da varie società presenti nel polo industriale di Porto Marghera come zona di accumulo di materiali e residui di lavorazioni industriali. La documentazione d'appoggio inviata dalle autorità italiane (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 46 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che, a seguito di un piano di caratterizzazione e delle successive integrazioni, è stata rilevata la contaminazione del sito, nella matrice acqua e nella matrice terreno. In seguito ad interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito. I lavori effettuati sono descritti in dettaglio e comprendono il posizionamento di diaframmi plastici perimetrali, di trincee drenanti e di una copertura superficiale per isolare i terreni contaminati. Tali interventi sono stati realizzati per intero, salvo il ripristino ambientale, nel cui contesto non è ancora stato completato lo strato vegetale. Dal momento che gli interventi essenziali per mettere in sicurezza il sito sono stati regolarmente attuati e collaudati ed è stato previsto il successivo monitoraggio e controllo, i servizi della Commissione, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018)

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

10. Per quanto riguarda la **discarica di Muricello-Mistretta (Sicilia)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 43 del 31/05/2017 e i relativi allegati, nonché nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0000245 P. del 4/10/2018, pervenuta a questi servizi il 10/10/2018), in risposta ad una richiesta di chiarimenti) attesta che agli inizi del 2018 non erano ancora state effettuate sul sito indagini ambientali, a causa di problemi amministrativi intesi al Comune e di problemi di accesso alla discarica che si trova in un'area di proprietà privata. Solo nell'aprile del 2018, sono state effettuate sul sito le indagini ambientali preliminari. I lievi superamenti rilevati nella matrice ambientale acque superficiali per i parametri manganese e solfati e nel suolo profondo per il vanadio sono ascritti alla litologia dell'area oggetto di indagine e non alla presenza della discarica. La documentazione recentemente inviata dalle Autorità italiane in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da questi servizi è motivata dalla necessità di capire quali misure di impermeabilizzazione dell'area di deposito dei rifiuti fossero state adottate, conferma, da un lato, l'assenza di contaminazione e, dall'altro, attesta che "l'assetto geologico del sito, costituito da roccia a componente argillosa è idoneo a garantire l'isolamento dei rifiuti dagli agenti atmosferici". Infatti, sia il fondo su cui poggiano i rifiuti presenti nell'area - ormai mineralizzati giacché dal 1975 sul sito non sono più stati depositati rifiuti - che lo strato di copertura degli stessi "sono costituiti da terreni impermeabili di natura argillosa, idonei ad isolare i rifiuti dagli agenti atmosferici e ad impedire l'infiltrazione di acque meteoriche". Di conseguenza, l'assenza di contaminazione e l'assetto geologico del sito, confermano che il requisito sub iii), ossia garantire che i rifiuti presenti sul sito non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente, è soddisfatto.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

11. Per quanto riguarda la **discarica di Zabia-Monreale (Sicilia)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 44 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che il piano di caratterizzazione, approvato nel 2015, è stato successivamente aggiornato a seguito degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza volta a garantire l'impermeabilizzazione del corpo della discarica, i cui lavori sono terminati nell'ottobre 2017. In particolare, sono stati ritenuti necessari approfondimenti in merito alla presenza di biogas, alla captazione del percolato e indagini sulla falda acquifera. I campionamenti effettuati nel maggio 2018 hanno confermato l'assenza di contaminazione e, per quanto riguarda le concentrazioni di ferro ed alluminio presenti

8

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di:

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU-C:2007-250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratte EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi⁴) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per il 15^o semestre relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 42 800 000 - EUR 3 600 000) = EUR 39 200 000.

Nella lettera SG-Greffe(2016)D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per il 30^o semestre relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 39 200 000 - (EUR 800 000 + EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-

⁴ Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firno-Scicli, 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (suo Kazalobov), 3) Biondo-Pertuis, 4) Casacco-Penna Palena, 5) La Spezia-Pietil (discarica Rufino Pietil), 6) La Spezia-Pietil (PODEC), 7) Lenci-Pertuis, 8) Manoro-Vallano, 9) Zanca-Esca Cate, 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon, 11) Serravalle Scivra-La Luminosa, 12) Prato Gargallo-Pertuis Maggini, 13) Guabio Tadiolo-Vigna Vecchia, 14) 1 discarica in Campania non identificata dalle Autorità italiane.

9

10

agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 33 400 000 – (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffé (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a 27 800 000 – (400 000 + 6 000 000) = 21 400 000.

Nella lettera SG-Greffé (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4/9/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a 21 400 000 – (EUR 800 000 + 4 600 000) = 16 000 000.

Da ultimo, nella lettera SG-Greffé (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9/3/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 16 000 000 – EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 13 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (68 -13) = 55 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 55 discariche.

Per quanto riguarda le 13 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 13 discariche:

1) Difesa-Celena sul Trigno (Abruzzo); 2) Lota-Vasto (Abruzzo); 3) San Gregorio-Casalbordino (Abruzzo); 4) Colle Cicco-Lama dei Peligni (Abruzzo); 5) Sant'Arcangelo-Bellante (Abruzzo); 6) Siciione-Tortora (Calabria); 7)

11

Camigliano-Pietrapaola (Calabria); 8) Ponte Valentino-Benevento (Campania); 9) Andretta-Fiascino (Campania); 10) Muricello-Mistretta (Sicilia); 11) Zabia-Monreale (Sicilia); 12) Scaili-Siculiana (Sicilia); 13) Malcontenta-Venezia (Veneto).

Pertanto, dall'importo di EUR 14 200 000 (la penalità pagata per il sesto semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il settimo semestre successivo alla sentenza) occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x le 13 discariche non contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 2 600 000.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) ammonta a (EUR 14 200 000 – EUR 2 600 000) = EUR 11 600 000.

12

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del settimo semestre successivo alla sentenza (3/12/2017-2/6/2018)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Caste di Sangro	Pera Papera-Le Pretare	
2.	Pizzoli	Caprarecci	
3.	Balsorano	Ricoppi	
4.	Cepagatti	Contrada Aurora	
5.	Penne	Colle Freddo	
6.	S. Valentino in Abruzzo Citeriore	Il Fossato	
7.	Vasto	Vallone Maitempo	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Acquaro	Carrà	
2.	Amantca	Grassulo	
3.	Belmonte Calabro	Manche	
4.	Colosimi	Colle Fratantonio	
5.	Longobardi	Tremoli Tosto	
6.	Mommano	Ombretc	
7.	Sanginetto	Tingia di Civita	
8.	Verbicaro	Acqua dei Bagni	
9.	Badolato	S. Marni	
10.	Davoli	Vasi	

13

11.	Magliano	Finoieri	
12.	Martirano	Ponte del Soldato	
13.	Reggio Calabria	Calderiti	
14.	Petronà	Pantano Grande	
15.	Sellia	Aria	
16.	Taverna	Terrazzo	
17.	Joppolo	Colantoni	
18.	Pizzo	Marinella	
19.	Sana Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	1 delle discariche campane, tuti identificata dalle Autorità italiane, contiene rifiuti pericolosi
1.	Pagani	Torretta	
2.	Pesco Sannita	Lame	
3.	Puglianella	Marrucaro	
4.	S. Lupo	Defenzola	
5.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Noccechia	
6.	S. Arsenio	Difese	
7.	Tocco Caudio	Paudone	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	

14

1.	Oriolo Romano	Ara S. Baccano	
2.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
3.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
4.	Trevi nel Lazio	Carpineto	
5.	Villa Latina	Carponi	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Bineto	Pezze di Campo	
4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
5.	S. Pietro Vernotico	Mauciardare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Cammarata	Contrada S. Martino	
2.	Leonforte	Contrada Tuminella	
3.	Augusta	Campo sportivo	
4.	Paternò	Contrada Petulenti	

15

5.	Cerda	Contrada Caccione	
----	-------	-------------------	--

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Terauo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Area Miatello	
5.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 55 discariche ancora non conformi

16


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Il Ministro per gli Affari Europei

Struttura di Direzione per la Procedura di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 SI_INFRAZIONI 000740 P-
 del 18/04/2019

 2929204

Ministero dell'Economia e delle finanze
 Ufficio di Gabinetto
 C.a. Pres. Luigi Carbone
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
 Ufficio coordinamento legislativo
 C.a. Cons. Francesca Quadri
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it
 Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
 C.a. Dott. Daniele Franco
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
 C.a. Dott. Mangogna Stefano
stefano.mangogna@mef.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Ufficio di Gabinetto - Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea
 C.a. Dott. Alessandro Zagarella
nucleoue@minambiente.it
 Ufficio Legislativo
 C.a. Avv. Amedeo Speranza
ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it
 Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
 c.a. dott. Mariano Grillo
RIN-UDG@minambiente.it

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale
 c.a. Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri
 Giuseppe Vadala
g.vadala@foresta.carabinieri.it

e, p.c. **Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale**
 D.G.U.E. - Ufficio IV
dque4@esteri.it

Avvocatura Generale dello Stato
 c.a. Avv. Giovanni Palatiello
giovanni.palatiello@avvocaturastato.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Ministro per gli Affari Europei
 Struttura di Direzione per la Procedura di Infrazione
 Telefono 06.6779.5208 - E-mail: struttura@politicheeuropee.it - Roma, Largo Chigi, n. 19, CAP 00187

Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 relativa alle "discariche illegali" (causa C-196/13). Notifica di ingiunzione di pagamento della ottava penalità semestrale. Relatori Marchegiani/Verrico.

Si trasmette, per i seguenti di rispettiva competenza, la nota della Commissione europea SG-Greffé (2019) D/5909 e la relativa lettera ARES(2019)2496602, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per l'ottavo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (relativo al periodo 3 giugno 2018 - 2 dicembre 2018).

L'ottava penalità semestrale è stata quantificata in 10.200.000 Euro e dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a decorrere dall'11 aprile 2019 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sull'invito rivolto dalla Commissione europea alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri successivi, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato I della sopracitata lettera.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore
 Presidente Vito Poli



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Ministro per gli Affari Europei
 Struttura di Direzione per la Procedura di Infrazione
 Telefono 06.6779.5208 - E-mail: struttura@politicheeuropee.it - Roma, Largo Chigi, n. 19, CAP 00187


*Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea*

Codice Mittente : 701.01.01

Bruelles, 18/04/2019
Prot. n° 3489
(Sila e numero di protocollo)

Posizione : G 001 - 4

Oggetto: **Notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della CGUE del 2/12/2014 – Causa C-196/13 – Ottavo semestre successivo alla sentenza**

(seguito)

SM_INFRAZIONI-0000734-A-18/04/2019

TELESPRESSO indirizzato a:
(inviato esclusivamente via e-mail)**Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Dipartimento per le Politiche Europee
Struttura di Missione per le Procedure di
Infrazione

e, p.c.:

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
DGUE Ufficio IV
Servizio per gli Affari Giuridici

Roma

Dott. Enzo Marongiu
Coordinatore Procedure di Infrazione,
Concorrenza e Aiuti di Stato

Con riferimento al caso in oggetto, si trasmette la notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 2/12/2014 – Causa C-196/13 – per l'ottavo semestre successivo alla sentenza (Doc. SG-Greffe(2019) D/5909 dell'11/04/2019).

L'allegata lettera Ares(2019)2496602 del 09/04/2019, a firma del Direttore Generale Ambiente della Commissione Europea, Daniel Calleja, fornisce un riscontro alle comunicazioni, inviate dalle Autorità italiane, il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019, in esecuzione della sentenza del 2/12/2014 in oggetto.

La Commissione è giunta alla conclusione che solo 7 delle 8 discariche per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio sono state effettivamente messe in regola, con l'esclusione della discarica di Marrucaro-Puglianello (Campania), come illustrato dettagliatamente nell'allegato 1 della lettera. L'allegato 2 contiene l'elenco delle 48 discariche ancora non conformi.

Sulla scorta di quanto indicato, il totale della penalità dovuta per l'ottavo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (relativo al periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018) ammonta a EUR 10.200.000, somma che si richiede di versare entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera (vale a dire, entro 45 giorni dall'11 aprile 2019, come da timbro della Rappresentanza Permanente). Si ricorda che il mancato rispetto del termine di 45 giorni porterà all'applicazione degli interessi di mora del caso oltre che alla possibile apertura di una procedura di compensazione.

La Commissione, infine, ribadisce l'invito alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri futuri, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono inoltre di ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi e, in quest'ultimo caso, le misure adottate per evitare il degrado derivante dalla presenza di rifiuti nel sito.

Allegati: 1) Notifica di ingiunzione di pagamento SG-Greffe(2019) D/5909 dell'11/04/2019
2) Lettera Ares(2019)2496602 del 09/04/2019

All.2

COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

RECEIVED
11-04-2019
Ares(2019)2496602

Bruxelles, 11.4.2019
SG-Greffe(2019) D/ 5909RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Maréau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Per il Segretario generale


Robert ANDRECS

All. : Ares(2019)2496602 – 09.04.2019

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE
Direttore GeneraleBruxelles,
ENV.E2/CA/ann/Ares(2019)

Oggetto: **Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Ottavo semestre successivo alla sentenza**

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000; dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio Massari
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
Rue du Maréau, 9
B - 1040 Bruxelles

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 2290 1111

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 19 ottobre 2018¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/12/2017 al 2/6/2018) era pari a EUR 11 600 000, dovuti per le 55 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 8 delle suddette 55 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 7 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018) ammonta a EUR 10 200 000.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di dieci milioni duecentomila euro (EUR 10 200 000) a titolo di penalità corrispondente all'ottavo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

¹ SG-Greffe (2018)D/19279.

2

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre (3/6/2018-2/12/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

L. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/689, occorre soddisfare i seguenti requisiti

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o un "ripristinamento" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristinamento". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristinamento") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminazione delle fonti inquinanti e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione e l'evoluzione naturale nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristinamento" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

1


Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente.

Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1. Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.



Daniel Calleja

Allegati:

- 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre (3/6/2018-2/12/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.
- 2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 - Situazione allo scadere dell'ottavo semestre successivo alla sentenza (3/6/2018-2/12/2018).

3

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e ii) nonché, qualora rilevati (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito iii).

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevati, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre (dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10373 del 30/11/2018;

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPE, del 26/3/2019, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alle discariche di Colledara Penne-Vasto (Abruzzo) e Orta San Valentino Abruzzo Citeriore (Abruzzo) inviata da questi servizi in data 7/3/2019.

La suddetta comunicazione delle Autorità italiane contiene:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 8 discariche, sulle 55 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate;
- chiarimenti in merito alle discariche di Colledara Penne-Vasto (Abruzzo) e Orta San Valentino Abruzzo Citeriore (Abruzzo)

2. Le 8 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

In merito alle 8 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la discarica di **Ricoppo-Balsorano (Abruzzo)**, le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quinta penalità semestrale relativa al primo semestre del 2017 - una documentazione volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi non erano necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. Tuttavia, le Autorità italiane non fornivano alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non determinassero un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti,

2

come illustrato in precedenza, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Di conseguenza, questi servizi con nota SG-Greffe (2017) D/13722 avevano concluso che la penalisità era dovuta per la discarica in questione, in quanto non venivano specificate le misure attuate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non determinassero un degrado dell'area.

Il quadro descritto nella documentazione presentata ai fini della presente nota (Nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 23616 UDCM del 23.11.2018) appare alquanto diverso da quello descritto in passato. Anzitutto le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione, seppure per un unico analita, cioè il manganese. Tale superamento sarebbe, a detta delle autorità italiane, da ascrivere a fattori geochimici. Inoltre, viene fornita una descrizione dettagliata della struttura geologica dell'area della discarica, costituita da terreni limo-argillosi, fondamentalmente impermeabili. Sia il fondo su cui poggiano i rifiuti, sia lo strato di copertura dei medesimi, sarebbero costituiti da terreni impermeabili di natura argillosa idonei a isolare i rifiuti dagli agenti atmosferici e ad impedire l'infiltrazione di acque meteoriche. I rifiuti risulterebbero naturalmente isolati e il sito non costituirebbe un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalisità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Colle Freddo-Penne (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 77 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno rivelato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee, con superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione per i parametri manganese, ferro, nichel, solfati, idrocarburi totali e ione ammonio. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, consistente in una serie di interventi descritti in dettaglio e comprendenti, tra gli altri, la copertura del corpo rifiuti con un capping superficiale, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque meteoriche, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dai risultati dei campionamenti effettuati successivamente agli interventi di bonifica, da cui risulta che la maggior parte dei contaminanti sono attualmente al di sotto delle soglie di contaminazione. I superamenti dei valori di manganese e boro, registrati sia nei piezometri a monte che in quelli a valle, essendo stati rinvenuti in molti acquedotti della Regione Abruzzo, sono attribuibili a cause naturali, cioè sono riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. L'unico parametro presente in concentrazioni superiori alle soglie di contaminazione è il Nichel, il cui valore risulta dimezzato nel periodo tra il

3

nichel e manganese e per gli idrocarburi. Poiché l'area risulta interessata da fenomeni franosi, il rischio di fuoriuscita di percolato ha reso necessaria la progettazione di interventi di bonifica/messa in sicurezza del sito. In particolare è stata evidenziata la necessità di controllare periodicamente la stabilità del versante, di stabilire un sistema di drenaggio, di posizionare una copertura sulla discarica con un sistema di canalizzazione di superficie e raccolta delle acque meteoriche. In risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata dai servizi della Commissione il 7 marzo 2019, le Autorità italiane hanno spiegato in dettaglio la situazione per quanto riguarda la presenza di contaminanti. I superamenti riguardanti i solfati e il manganese sono attribuiti alle abbondanti precipitazioni piovose del novembre 2018 che hanno provocato un innalzamento dei valori che nel maggio dello stesso anno risultavano inferiori ai limiti posti dalla legislazione italiana. L'unico contaminante che rimane ancora a livelli superiori a quelli consentiti è il tetracloroetilene, i cui valori sono comunque prossimi ai limiti di legge.

Poiché le autorità italiane hanno certificato l'esecuzione della messa in sicurezza permanente e i parametri monitorati sono in regola o mostrano un trend in generale diminuzione, questi servizi ritengono che la discarica di cui trattasi non costituisca più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalisità.

5. Per quanto riguarda la **discarica di Vasi-Davoli (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 80 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall'analisi di rischio, hanno evidenziato il superamento nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglie di contaminazione per i parametri ferro, manganese e alluminio. Tuttavia, tali superamenti non sono stati attribuiti alla discarica, bensì considerati valori di fondo naturale. Invece, per quanto riguarda il terreno, l'ARPA Calabria ha inizialmente sostenuto la necessità di bonificare un punto specifico dove era stata rilevata una significativa contaminazione da piombo. Pertanto, la bonifica vera e propria, cioè la rimozione del terreno contaminato, successivamente smaltito in discarica autorizzata, avrebbe dovuto riguardare solo il punto specifico contaminato dal piombo. Tuttavia, un successivo sopralluogo effettuato da tecnici ha evidenziato la scomparsa della contaminazione da piombo e pertanto la necessità di intervenire con la rimozione del terreno contaminato è venuta meno. La messa in sicurezza del sito è consistita in una serie di interventi attuati sulla sorgente primaria di tale contaminazione cioè sui rifiuti. Tali interventi comprendono la

5

primo e il secondo campionamento, avvenuti entrambi nel settembre 2017. L'ultimo campionamento effettuato nel luglio 2018 ha dato risultati inferiori ai limiti di legge.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalisità.

3. Per quanto riguarda la **discarica di Capraceccia-Pizzoli (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 78 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che il piano di caratterizzazione del sito ha rilevato la presenza di contaminanti e, in particolare, di arsenico nel terreno e di manganese nelle acque. Di conseguenza, si è proceduto all'analisi di rischio sito-specifica, che ha escluso che la contaminazione fosse dovuta all'attività di stoccaggio dei rifiuti. È stata invece rilevata una precedente contaminazione da pesticidi, dovuta all'interesse uso agricolo dell'area. Si ipotizza che l'uso di fertilizzanti a base di arsenico, diffuso negli anni '70, possa giustificare la presenza di valore elevati di tale contaminante. Ciò è confermato dal fatto già menzionato che la contaminazione di arsenico, come pure l'unico superamento del parametro piombo, riguardano campioni prelevati a monte della discarica. Di conseguenza la presenza nel terreno di questi due elementi non potrebbe essere attribuita alla presenza della discarica. Anche la presenza dei contaminanti ferro e manganese nelle acque di falda, registrata sia a monte che a valle della discarica e con una distribuzione disomogenea e discontinua, viene attribuita a caratteristiche geologiche dei terreni di tipo limo argillosi e dunque considerata valore di fondo naturale. Inoltre, la discarica è stata coperta con un terreno vegetale che garantisce l'isolamento dei rifiuti dagli agenti meteorologici, mentre la presenza di una recinzione non consente l'accesso al sito.
- Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalisità.

4. Per quanto riguarda la **discarica di Orta (località "Il Fossato" - San Valentino in Abruzzo Citeriore (Abruzzo))**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 79 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee per i parametri

4

copertura definitiva della discarica per impedire l'infiltrazione delle acque piovane nella massa dei rifiuti, la cementazione impermeabile per evitare la migrazione delle acque nel suolo profondo e opere di regimazione delle acque meteoriche. Con questi interventi la contaminazione non viene rimossa o ridotta, ma confinata nell'area in cui è stata riscontrata per evitare che si diffonda nelle matrici ambientali circostanti. Pertanto, poiché l'intervento di messa in sicurezza permanente appare completato, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalisità.

6. Per quanto riguarda la **discarica di Iame-Pesco Sanutta (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 81 del 28/11/2018 e i relativi allegati) riferisce di attività di indagine conoscitiva effettuate nel sito (indagini preliminari di caratterizzazione, seguite dall'analisi di rischio sito specifica) che hanno documentato nella matrice suolo e sottosuolo valori di alcuni contaminanti superiori alle concentrazioni soglie di contaminazione e, successivamente, alle soglie di rischio determinate nell'ambito dell'analisi di rischio sito specifica. Di conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, consistente in una serie di interventi documentati in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle acque superficiali, una rete di raccolta del percolato e la copertura definitiva del corpo rifiuti. A seguito degli interventi di messa in sicurezza compiuti dalle Autorità italiane che hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea all'impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostanti, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Le analisi effettuate confermano l'attuale assenza di contaminazione delle matrici ambientali. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalisità.

7. Per quanto riguarda la **discarica di Marrucaro-Puglianello (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 82 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini ambientali preliminari svolte sul sito hanno evidenziato una contaminazione delle acque sotterranee, dovuta alla presenza di manganese, ferro e piombo in concentrazioni superiori a quelle consentite. Di conseguenza, è stata disposta la bonifica di tale discarica. Una serie di interventi sono stati attuati per quanto riguarda i sistemi di controllo del percolato e delle acque di falda contaminate dal contatto con i rifiuti. Tuttavia, nella nota inviata il 26 marzo 2019, le Autorità italiane hanno comunicato che le operazioni di rimozione della fonte primaria di contaminazione, ossia i rifiuti depositati nel sito, non sono ancora state completate in

6

ragione di problemi riscontrati nell'attribuzione dei codici ai rifiuti. Poiché la fonte primaria della contaminazione è tuttora presente nel sito e le operazioni necessarie a rimuovere, contenere o isolare i rifiuti non sono state completate, la Commissione conclude che le autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

8. Per quanto riguarda la **discarica di San Baccano - Oriolo Romano (Lazio)**, dalla documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 83 del 28/11/2018 e i relativi allegati) risulta che la caratterizzazione del sito, effettuata una prima volta nel 2008, ha mostrato l'esistenza di una contaminazione da piombo. Di conseguenza, sono stati disposti una serie di interventi di messa in sicurezza del sito, completati nel 2014. Nel 2018, il piano di caratterizzazione in precedenza predisposto è stato integrato su richiesta dell'Arpa Lazio. In particolare, l'analisi di rischio sito specificata ha permesso di valutare la conformità delle matrici indagate e la non necessità di procedere a una bonifica cioè alla rimozione della fonte primaria della contaminazione. Dalla documentazione presentata risulta che gli interventi effettuati finora garantiscono che il sito non è contaminato e non costituisce una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Nondimeno, è previsto il completamento della copertura di un'area residuale della discarica. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di:

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratte EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della

7

complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a 27 800 000 – (400 000 + 6 000 000) = 21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4/9/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a 21 400 000 – (EUR 800 000 + 6 000 000) = 16 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9/3/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 16 000 000 – EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

Da ultimo, nella lettera SG-Greffe (2018) D/19279, inviata alle Autorità italiane il 19/10/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 13 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 13 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 14 200 000 – EUR 2 600 000) = EUR 11 600 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 8 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (55-8) = 47 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 47 discariche.

Per quanto riguarda le 8 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 7 discariche:

1) Ricoppe-Balsorano (Abruzzo); 2) Colle Freddo-Penne (Abruzzo); 3) Capuroccia-Pizzoli (Abruzzo); 4) Orta (località "Il Fossato")-San Valentino in Abruzzo Citeriore (Abruzzo); 5) Vasi-Davoli (Calabria); 6) Lemo-Pesco Sannita (Campania); 7) San Baccano-Oriolo Romano (Lazio).

9

penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi*) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe (2015) D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 39 800 000 – (EUR 800 000 + EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 33 400 000 – (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità

* Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciulle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Saneggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Pateia; 5) La Spezia-Pietili (discarica Raffino Pietili); 6) La Spezia-Pietili IPODEC; 7) Lersici-Pernisola; 8) Manova-Valdaro; 9) Zanca-Ex cava Cucer; 10) Anzoli-Piano-SGL Carboni; 11) Serravalle Scivola-La Luminosa; 12) Frotto Garriglo-Tonino Magno; 13) Guaido Tadino-Vigata Vecchia; 14) i discariche in Campania mai identificate dalle Autorità italiane.

8

Pertanto, dall'importo di EUR 11 600 000 (la penalità pagata per il settimo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per l'ottavo semestre successivo alla sentenza) occorre detrarre un importo di EUR 200 000 x le 7 discariche non contenenti rifiuti pericolosi = EUR 1 400 000.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018) ammonta a (EUR 11 600 000 – EUR 1 400 000) = EUR 10 200 000.

10

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere dell'ottavo semestre successivo alla sentenza (3/6/2018-2/12/2018)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Caste di Sangro	Pera Papera-Le Pretare	
2.	Cepagatti	Contrada Aurora	
3.	Vasto	Vallone Maltempo	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Acquaro	Carrà	
2.	Amantea	Grassullo	
3.	Belmonte Calabro	Manche	
4.	Colesimi	Colle Frantonio	
5.	Longobardi	Tremoli Tosto	
6.	Morranaro	Ombrele	
7.	Sanginetto	Timpa di Civita	
8.	Verbicaro	Aqua dei Bagni	
9.	Badolato	S. Marini	
10.	Magisano	Finoieri	
11.	Martirano	Ponte del Soldato	
12.	Reggio Calabria	Calderiti	
13.	Petronà	Pantano Grande	
14.	Sella	Aria	
15.	Taverna	Terrazzo	

11

16.	Joppolo	Colantoni	
17.	Pizzo	Marinella	
18.	Sana Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Pagani	Torretta	
2.	S. Lupo	Defenzola	
3.	Puglianello	Marrucano	
4.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Noceccchia	
5.	S. Arsenio	Difese	
6.	Tocco Caudio	Paudone	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
2.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
3.	Trevi nel Lazio	Carpineto	
4.	Villa Latina	Camponi	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi

12

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Binetto	Pezze di Campo	
4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
5.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Cammarata	Contrada S. Martino	
2.	Leonforte	Contrada Turminella	
3.	Avugata	Campo sportivo	
4.	Paternò	Contrada Petulenti	
5.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Area Miatello	
5.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 48 discariche ancora non conformi

13



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per gli Affari Europei

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
SI_INFRAZIONI 0001931 P-
del 20/11/2019



20190607

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio di Gabinetto
secretaria.capogabinetto@mef.gov.it
Ufficio coordinamento legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
rs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it
C.a. Dott. Mangogna Stefano
stefano.mangogna@mef.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ufficio di Gabinetto - Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea
nucleoenv@minambiente.it
Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo.secretaria@minambiente.it
Ex Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
RN-UJDC@minambiente.it

Commissario straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive
C.a. Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri
Giuseppe Vadalà
sguesteria.bonifiche@governo.it
g.vadalà@forestale.carabinieri.it

c.p.c. **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**
D.G.U.P. - Ufficio IV
dguc4@esteri.it

Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 relativa alle "discariche illegali" (causa C-196/13). **Notifica di ingiunzione di pagamento della nona penalità semestrale.**

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota della Commissione europea SG-Greffe (2018) D/1679 del 19/11/2019 e la relativa lettera ARES(2019)7104337 del 18/11/2019, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il nono semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (relativo al periodo 3 dicembre 2018 – 2 giugno 2019).

Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione sono giunti alla conclusione che **3 discariche sono state messe in regola** e, di conseguenza, la **nona penalità semestrale** è stata quantificata in **9.600.000 Euro**.

Tale somma dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a decorrere dal 19 novembre 2019 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sull'invito rivolto dai servizi della Commissione europea alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri successivi, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato I della sopraccitata lettera. Altresì, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i predetti servizi chiedono di ricevere informazioni chiare in merito alla scelta di rimuovere i rifiuti o di lasciarli nel sito e, in quest'ultimo caso, riguardo alle scelte adottate per evitare il degrado del sito.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore della Struttura
Prof. Massimo Vondanini

L.M.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Ministro per gli Affari Europei
Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione
Telefono 06.6793.3208 – E-mail: svstrutmi@politicheeuropee.it – Roma, Largo Chigi, n. 19, CA* 00187

sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019).

Tale penalità dovrà essere versata **entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera**. Si ricorda che il mancato rispetto del termine di 45 giorni porterà all'applicazione degli interessi di mora del caso oltre che alla possibile apertura di una procedura di compensazione.

La Commissione, infine, ribadisce l'invito alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri futuri, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono inoltre di ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi e, in quest'ultimo caso, le misure adottate per evitare il degrado derivante dalla presenza di rifiuti nel sito.

Dott. Enzo Marongiu
Coordinatore Procedure di Infrazione,
Concorrenza e Aiuti di Stato



Allegati: 1) Notifica di ingiunzione di pagamento - SG-Greffe(2018)D/16790 del 19.11.2019
2) Lettera ARES(2019)7104337 del 18.11.2019

Ref.: 1000001



Rappresentanza Permanente d'Italia presso
l'Unione Europea

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 20/11/2019
PRT 9604
(lettura e firma di partenza)

Posizione : G 001 - 1

Oggetto: Notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della CGUE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – **Nono semestre successivo alla sentenza**

Riferimenti:

SM, IMPRESA:KHM1 0001924 - A 26/11/2019

TELESPRESSO indirizzato a: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Capo dipartimento (d.acosti@governo.it)
Coordinatore Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione (m.cordinanzi@governo.it)
Struttura di missione per le Procedure di infrazione – (struttura@politicheeuropee.it)

e, p.c.:

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro (gabinetto@esteri.it)
DGUE Ufficio IV (dgue4@esteri.it)
Servizio per gli Affari Giuridici (agente.cgue@cert.esteri.it)

Roma

Con riferimento al caso citato in oggetto, si trasmette la notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – per il **nono semestre successivo alla sentenza** (doc. SG-Greffe(2018) D/16790 del 19.11.2019).

L'allegata lettera ARES(2019)7104337, del 18.11.2019, a firma del Direttore Generale ambiente della Commissione europea, Daniel Calleja, fornisce un riscontro alle comunicazioni, inviate dalle Autorità italiane, il 30 maggio 2019 e il 1 ottobre 2019, in esecuzione della sentenza del 2.12.2014 in oggetto.

La Commissione, nel riconoscere che **3 delle discariche** per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio **sono state effettivamente messe in regola**, come illustrato nell'allegato 1 della lettera, chiede al Governo italiano di versare la somma totale di **EUR 9 600 000** a titolo di penalità corrispondente al nono semestre successivo alla



COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 19.11.2019
SG-Greffe(2018) D/ 16790

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Maréchal, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – **Nono semestre successivo alla sentenza**

Per il Segretario generale

Robert ANDREES

All.: Ares(2019)7104337 – 18.11.2019

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 296 11 11.
http://ec.europa.eu/sgs/secretariat_general
E-mail: sg-greffe-certification@ec.europa.eu





COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE
Direttore Generale

Bruxelles, 18 NOV. 2019
ENV.E2C.A/am/Avres(2019)7104837

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Nono semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

Il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratte EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S. E. l'Ambasciatore Maurizio Massari
il Rappresentante Permanente
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
Rue du Maréchal, 9
B - 1040 Bruxelles

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE-BELGIË - Tel. +32 22991111



Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare soltanto le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente.

Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare in merito alla scelta di rimuovere i rifiuti o di lasciarli nel sito. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1. Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Daniel Calleja

Daniel Calleja

Allegati: 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre (3/12/2018-2/6/2019) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.
2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del nono semestre successivo alla sentenza (3/12/2018-2/6/2019).

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera dell'11 aprile 2019¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/6/2018 al 2/12/2018) era pari a EUR 10 200 000, dovuti per le 48 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 9 delle suddette 48 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 3 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019) ammonta a EUR 9 600 000.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13501000324335020023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di nove milioni seicentomila euro (EUR 9 600 000) a titolo di penalità corrispondente al nono semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

SG-Greff (2019) D/5909

2



ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre (3/12/2018-2/6/2019) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006¹) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006³) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.
² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente presente sul sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.
³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

1



Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevati (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevato, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penality eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre (dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza Permanente n. 0000968 P del 30/5/2019;
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0001701, pervenuta a questi servizi il 1/10/2019, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alle discariche di Aria Sella (Calabria) e di Aurora-Cepagatti (Abruzzo), inviata da questi servizi tramite email in data 13/9/2019.

La suddetta comunicazione delle Autorità italiane contiene:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 9 discariche, sulle 48 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/679 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate;
- informazioni complementari sulle discariche di Aria-Sella (Calabria) e di Aurora-Cepagatti (Abruzzo).

2. Le 9 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

In merito alle 9 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue.

1. Per quanto riguarda la **discarica di Maldeiriti-Reggio Calabria (Calabria)**, le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quarta penality semestrale relativa al secondo semestre del 2016 - una documentazione volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi non erano necessari interventi di bonifica/nessa in sicurezza. In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi in merito ai rifiuti presenti nel sito, le Autorità italiane dichiaravano che in tale sito non erano mai stati depositati

2



uno dei requisiti che devono essere soddisfatti affinché una discarica possa essere considerata conforme nel periodo a cui la valutazione si riferisce.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

La penality è dunque dovuta per questo sito.

3. Per quanto riguarda la **discarica di Pantano Grande-Petronà (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 118 del 28/5/2019 e i relativi allegati) attesta che sebbene la caratterizzazione ambientale avesse rilevato la mancanza di contaminazione, in quanto tutti gli analisi ricercati erano inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione, sulla copertura della discarica erano stati individuati alcuni rifiuti contenenti amianto che l'Arpa Calabria nel corso di un sopralluogo preliminare aveva consigliato di rimuovere, insieme agli altri rifiuti ancora presenti nel sito. Orbene, dalla documentazione presentata risulta che le lastre di amianto presenti sulla copertura della discarica sono state effettivamente rimosse, mentre gli altri rifiuti sono stati lasciati sul posto. Uno studio della struttura idrogeologica del sito ha escluso la presenza di una falda acquifera continua in corrispondenza del sito, individuando solo frammenti di essa. Pertanto, è escluso il rischio di contaminazione della falda acquifera che rappresenta il rischio più grave che a lungo termine una discarica può costituire per l'ambiente.

Concludendo, se, da un lato, non c'è rischio di contaminazione delle acque sotterranee perché non c'è falda sotterranea in corrispondenza del sito, dall'altro lato, i rifiuti sono stati lasciati in loco, senza essere completamente isolati. Ciò implica che in presenza di condizioni meteorologiche estreme o di altre circostanze inattese e imprevedibili non sia possibile escludere il rischio di altre forme di contaminazione, magari più superficiali, ma potenzialmente lesive delle matrici ambientali e del decoro del sito. Infatti, nel verificare l'integrità della copertura della discarica, l'Arpa Calabria ha raccomandato un ripristino del capping, pronunciandosi in favore di un fito-capping, che rappresenterebbe un miglioramento della copertura con terreno che attualmente dovrebbe isolare i rifiuti dagli agenti meteorologici. I termini ripristino e miglioramento lasciano ipotizzare una situazione non del tutto soddisfacente per quanto riguarda l'isolamento dei rifiuti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente, entro il periodo di

4



rifiuti, ma solo terre da scavo e laterizi (plastiche, legno e residui di costruzioni). Tuttavia, poiché tale materiale costituisce un rifiuto, le Autorità italiane ammettevano la necessità di trattarlo come tale. Di conseguenza, questi servizi con nota SG-Grefe (2017) D/6030 avevano concluso che la penality era dovuta per la discarica in questione, in quanto non venivano specificate le misure strutturali per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non determinassero un degrado dell'area.

La documentazione presentata ai fini della presente nota (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 112 del 28/5/2019 e i relativi allegati) attesta che i rifiuti presenti nel sito sono stati rimossi e avviati a recupero/smaltimento in uno o più impianti autorizzati. Tale affermazione è comprovata dai formulari di trasporto dei rifiuti. I successivi approfondimenti, consistenti nell'analisi di campioni di terreno prelevati nel sito e in una relazione idrogeologica volta a determinare la struttura della falda acquifera, hanno confermato l'assenza di contaminazione nel terreno superficiale e profondo e nelle acque di falda.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penality.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Aria-Sella (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 116 del 28/5/2019 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari ambientali disposte sul terreno non hanno indicato alcun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Tali indagini sono propedeutiche alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel sito nel corso del tempo.

Rispetto a questa discarica si segnalano due ordini di problemi. In primo luogo la presenza di arsenico in quantità superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione e il fatto che il progetto di rimozione dei rifiuti risultava essere ancora in corso di esecuzione alla data del 28 maggio 2019. Quanto al primo problema, le Autorità italiane hanno inviato uno stralcio della cartografia geochimica della Calabria, con l'intento di provare che l'area su cui si trova il sito contiene rocce che rilasciano elevate percentuali di arsenico nella fase di analisi di laboratorio. Di conseguenza, la presenza di arsenico nella matrice suolo e sottosuolo potrebbe essere di natura endogena.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi concernente la conclusione dei lavori di rimozione dei rifiuti, le Autorità italiane hanno comunicato che tali lavori erano stati aggiudicati e che sarebbero stati effettuati nei venti giorni lavorativi successivi. Tuttavia, al momento in cui hanno effettuato la valutazione, i servizi della Commissione non avevano ricevuto alcuna prova che i rifiuti fossero stati rimossi o che fossero state adottate misure di contenimento e di isolamento entro il periodo di sei mesi scaduto il 2 giugno 2019, termine utile per inviare i documenti rilevanti ai fini della presente nota di pagamento. E' opportuno ribadire che questo è

3



sei mesi, scaduto il 2 giugno 2019, che costituisce il termine utile per inviare i documenti rilevanti ai fini della presente nota di pagamento.

La penality è dunque dovuta per questo sito.

4. Per quanto riguarda la **discarica di Aurora-Cepagatti (Abruzzo)**, le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quinta penality semestrale (3 dicembre 2016-2 giugno 2017) - una documentazione volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi non erano necessari interventi di bonifica/nessa in sicurezza. Tuttavia, l'ARTA Abruzzo aveva rilevato la presenza di rifiuti sulla superficie della discarica, unitamente a residui di metallo e buste di plastica, probabilmente bruciate, con tracce di percolato, e aveva concluso che fosse necessario mettere in sicurezza l'area. Inoltre, a parte la presenza di rifiuti sulla superficie e interrati, l'ARTA rilevava nel suo rapporto valori di manganese e di nitrati superiori alle soglie fissate dalla legislazione italiana, che facevano sospettare una situazione di potenziale contaminazione e confermavano la necessità di mettere in sicurezza l'area. Ciò appariva in contrasto con la conclusione che il sito non era contaminato e, di conseguenza, i servizi della Commissione avevano respinto la richiesta di stralcio di questa discarica⁴.

La documentazione d'appoggio (determina del Servizio 8-Lavori pubblici del Comune di Cepagatti n. 129 del 28/5/2019), inviata dalle Autorità italiane ai fini del calcolo della nona penality semestrale, attesta che l'analisi di rischio ha nuovamente escluso la necessità di interventi di bonifica. Per il resto, sul sito sono stati eseguiti lavori per realizzare il fito-capping della discarica, con piantumazione di giovani piante a copertura della discarica. Gli interventi di riqualificazione ambientale con tecnologie di fito-rimedio dovrebbero garantire l'isolamento dei rifiuti sottostanti. Tuttavia, nella documentazione inviata dalle Autorità italiane si fa menzione del fatto che tale isolamento sarà oggetto di specifico accertamento da parte degli organi di controllo. A tale proposito, viene spontaneo chiedersi come mai a oltre due anni dalla precedente presentazione di tale discarica ai fini dello stralcio dal calcolo della penality semestrale non sia stato ancora verificato l'isolamento dei rifiuti che rappresenta uno di requisiti richiesti per dichiarare l'avvenuta messa a norma della discarica. In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi, concernente il controllo sull'effettivo isolamento dei rifiuti attraverso il fito-capping, le Autorità italiane comunicavano di aver eseguito analisi i cui risultati non erano ancora disponibili. Di conseguenza, al momento in cui hanno effettuato la valutazione, i servizi della Commissione non avevano ricevuto alcuna prova che i rifiuti fossero stati rimossi o che fossero state adottate misure di contenimento e di isolamento. Di conseguenza, non risulta

⁴ SG-Grefe (2017)D/13722 del 4/9/2017.

5

